

PROGETTO COSTITUZIONALE ITALIANO DELL'AVV. SOVERI LATUADA  
(24 APRILE 1814)

CENNI GENERALI CHE SERVIR POTREBBERO PER LA COSTITUZIONE DI UN GOVERNO  
INTERINALE IN ITALIA.

[Poiché gli Italiani ripresero l'antica loro energia per liberarsi dai barbari, e dalla vile schiavitù, hanno stabilito di unirsi per sempre, e formare una sola nazione indipendente.]

Prima del Governo stabile avvi un Governo provvisorio, che deve preceder l'ordinazione stabile [l'ordinamento] dello stato, e durare sino a tanto che l'Italia abbia ottenuto la ricognizione della sua indipendenza.

Se fia necessario che l'amministrazione sia garantita, è molto più necessario che sia concentrata per aver forza ed attività. Se fosse possibile l'aver un Dittatore di buona fede questo sarebbe il partito da scegliersi. In mancanza di esso ecco le basi sopra le quali fondar devesi il governo interinale.

BASI DEL GOVERNO INTERINALE

1°) Tutte le leggi, tutti i regolamenti, e tutte le autorità amministrative e giudiziarie inferiori stanno al loro posto secondo l'ordine, in cui è costituito il Regno d'Italia.

2°) L'amministrazione suprema viene affidata interamente [interinalmente] ad una Reggenza composta di tre individui almeno, o di cinque al più.

3°) Essa viene nominata dai cittadini armati, mediante un comitato di elettori.

4°) La Reggenza provvede precipuamente ai bisogni del giorno, e dirige immediatamente le relazioni estere, l'amministrazione delle armate, le finanze, e la polizia generale: fa preparare la costituzione ed i mezzi d'attivarla.

5°) La Reggenza nomina [Presso la Reggenza esistono]:

Un direttore della Giustizia; un direttore della Polizia generale; un direttore politico interno; un direttore delle Finanze; un direttore del Tesoro; un direttore dell'Armata.

Presso il direttore della Giustizia sono concentrate le attribuzioni di Gran Giudice, la Direzione degli affari ecclesiastici, dell'istruzione pubblica, della Censura libraria, e la commissione della libertà individuale.

La polizia generale si esercita mediante commissari indipendenti da ogni altra amministrazione: la gendarmeria è a sua disposizione.

La polizia delle cose cioè per la sussistenza, per la sanità, pel commercio, per gli infortuni ecc. viene lasciata agli amministratori ordinari dipendenti dal direttore politico interno.

Il sistema delle finanze e del tesoro, si lasciano per ora sul piede in cui si trovano nel Regno, salvo quelle provvidenze che la Reggenza sopra rapporto dei Direttori trovasse spediti pel bene dello Stato.

Si possono provocare doni nazionali per le armate, per mezzo però di una commissione contabile all'uopo creata. Il solo registro delle eredità trasversali è mantenuto in rigore. Si può per spese straordinarie imporre qualche tassa su gli oggetti di lusso, e che cadono sotto il titolo di suntuaria.

Il direttore delle Armate è incaricato sopra tutto della parte economica e politica della formazione, e dell'amministrazione delle Armate.

La Reggenza nomina un consiglio supremo militare composto di sette individui scelti da liste presentate dai corpi, di cui è formata l'armata di linea, e la Guardia civica.

In tutti gli affari di guerra a lui sottoposti dalla Reggenza, ed anche di ufficio riferisce e suggerisce ciò, che torna meglio al buon ordine ed alla disciplina delle forze armate: giudica della condotta militare dei generali, e degli altri ufficiali superiori sino al colonnello inclusivi. Egli è intercessore naturale pel soldato presso del Governo per le proposizioni di ricompense, di promozioni e di distinzioni [promozioni, distinzioni e ricompense].

6°) Sarà creato un Consiglio nazionale composto di 15 almeno né più di trenta individui, il quale risiederà presso la Reggenza per concorrere con [seco] lei al disimpegno dell'amministrazione dello Stato. Questo consiglio avrà [inoltre tutte] le attribuzioni del Consiglio di Stato del Regno. Avrà di più voto deliberativo in tutti gli affari del contenzioso amministrativo; allora una sezione si erige in tribunale.

I cittadini armati per l'indipendenza nazionale nominano a pluralità [assoluta] di voti per ogni distretto tre persone più riputate per cognizioni politiche e per amore di patria. I nominati si raduneranno [radunano] nella Capitale per scegliere tra loro a pluralità assoluta di voti, il numero degli individui che formar debbono il Consiglio.

Gli altri individui esclusi dal numero dei consiglieri faranno le funzioni di rappresentanti e tutori nazionali presso le amministrazioni dipartimentali. Essi avranno l'obbligo sia dietro reclamo dei privati, sia d'ufficio di requirere l'osservanza delle leggi, e dei regolamenti d'amministrazione, d'instare affinché si correggano gli abusi, gli eccessi di potere dei pubblici funzionari, si provvegga alle cose urgenti ed alla garanzia della proprietà reale e personale di ogni individuo. In caso d'infrazione o di rifiuto ricorrono al Consiglio [Nazionale] che giudica sommariamente l'amministratore imputato.

Le funzioni di tutori rappresentanti disimpegnate con zelo e discernimento fanno diritto ad altre funzioni più eminenti.

7°) Sino a tanto che non siano stati nominati ed attivati i suddetti due consigli nazionale e militare, la Reggenza non può deliberare se non che col volto allegato dai Direttori. Si eccettuano però le provvidenze della polizia generale, che meritassero una istantanea esecuzione. Attivati i Consigli summentovati la Reggenza delibera col loro voto negli oggetti economici politici [dello Stato].

Il contenzioso rispettivo viene definitivamente giudicato dai soli consigli.

8°) Vi sarà una suprema Corte dei Conti, e vi saranno contabilità dipartimentali subordinate in grado d'appello alla Corte suprema. La corte è composta di sette giudici, e di venti ragionieri, che preparano un lavoro che viene consegnato ad un giudice relatore. Tutti i conti del Governo dei suoi direttori e dei suoi agenti immediati sono, riveduti e in caso di controversia di sensi con le norme del codice e di procedura civile.

Ogni sei mesi la Corte pubblica i suoi giudicati. Le contabilità dipartimentali stanno nei rispettivi consigli di prefettura assistiti da ragionieri. In caso di contenzioso il Consiglio giudica, l'appello è portato alla Corte suprema.

9°) Sono a carica di tutto lo stato le spese del personale, e degli affari della Reggenza, delle Direzioni, della Cassazione, delle corti d'appello, della corte suprema dei conti, dell'armata di terra e di mare. Le altre spese sono a carico dei rispettivi dipartimenti.

I Prefetti coi rispettivi consigli dipartimentali presentano di tre mesi in tre mesi anticipatamente il conto preventivo al consiglio nazionale, e dietro ordine del Direttore delle Finanze passato a quello, del Tesoro ottengono da questi i mandati di pagamento nelle casse designate nel mandato medesimo.

#### BASI DEL GOVERNO PERMANENTE

Il voto nazionale legalmente e pubblicamente pronunciato coll'atto inserito nel Giornale ufficiale del giorno 24 aprile promulgato a tutta l'Europa, manifesta abbastanza quali siano su di questo punta i desideri degli Italiani. Monarchia propria, costituzionale, ereditaria primogeniale, retta da qualche personaggio d'una regnante famiglia, che assicuri su basi solide ed inalterabili la indipendenza e la prosperità politica e civile della nazione: ecco in sostanza in brevi cenni racchiusa la ferma volontà ed il voto del popolo italiano.

La prerogativa e la dignità reale non deve essere lesa in nessuna parte. Gli atti dell'amministrazione interna ed esterna debbono esser liberi ed energici come le vibrazioni del cuore, ma debbono in origine corrispondere coi moti del cervello.

Prima però di passare al concreto conviene spiegarsi alcun poco. Il principio su cui si vuol far dipendere la costituzione si è la pienezza e la unità della prerogativa reale. La costituzione altro non fa che stabilire le cautele necessarie per suggerire e preparare le basi di una buona legislazione, ed assicurare in pari tempo una fedele e spedita amministrazione.

Se egli è vero, che convien far tutto pel popolo, e non lasciar far niente al popolo, egli è altresì vero, che non bisogna lasciar far tutto ai ministri, i quali d'ordinario sono portati a sostituire la volontà propria a quella del re e della nazione a danno della potenza del re stesso e della medesima forza e prosperità dello Stato.

Se dunque la prerogativa reale non deve essere lesa, se essa non deve poter cadere, se la persona del re è sacra ed inviolabile, se l'amministrazione deve star sotto alla sua mano, è così parimenti indispensabile, che da un canto egli abbia un consiglio necessario nella legislatura, e nella obbligazione dei trattati con l'estero, e dall'altro canto, che la nazione abbia impegno per la esecuzione della legge, e per l'emanazione di nuove provvidenze. Tutte queste condizioni non si possono ottenere, che con una buona costituzione monarchica, della quale, per verità, sinora non abbiamo che modelli grossolani e non adattati alla nostra Italia. I parlamenti, i corpi legislativi, i senati non graduati ed armonizzati offrono masse, le quali si possono adoperare per la loro inettitudine. Distribuite le masse, graduate le funzioni, e sopra tutto fate agire le passioni degli uomini come sono, ed avremo una buona costituzione. Una sola cosa fa stupore ed è che in queste moderne costituzioni sia stato dimenticato e fatto andar fallito lo scopo principale. Se è vero, che si fan le leggi per la esecuzione, se si creano i governi per effettuare in pratica l'ordine proclamato, se finalmente sanzionano le costituzioni per prevenire, e correggere gli arbitri degli amministratori, e come mai non si è pensato ai *mezzi pratici* di questa prevenzione e correzione? Se niuna civile società può durare senza la repressione dei delitti comuni così niun governo moderato può durare senza la repressione delle ingiurie degli amministratori.

Un tribuno, un avogadore sono agenti necessari negli affari amministrativi come un accusator pubblico, un regio procuratore negli affari criminali. Senza di ciò il

malcontento si condensa contro gli amministratori, e il popolo scoppia in violente ribellioni. Il ricorso del privato spesso ignorante e senza mezzi non si può effettuare. D'altronde il ricorrere ad un ministro per un atto fatto eseguire da un prefetto spesso non produce che una ripetizione della stessa ingiuria. Questa considerazione induce la necessità di creare, da una parte un corpo incaricato di vegliare e reclamare per la fedele amministrazione a favore della prosperità reale e personale del cittadino senza intralciare l'azione del governo, e dall'altro canto di stabilire in un corpo indipendente la giudicatura di tutte le malversazioni e le ingiurie contro le quali si può reclamare.

Tutto il sin qui detto riguardo alle garanzie costituzionali. Passando alle basi d'interesse fondamentale è abbastanza noto che la forza della costituzione deve pel suo contrapeso, e la sua solidità esser fondata sulla proprietà, deve trarre il suo lustro dalla opinione, e il suo movimento dalle cognizioni, e dallo zelo di servir lo stato. Perciò trovandosi necessaria pel lustro della Monarchia la nobiltà, si conferma la vecchia e la nuova. Ma la cittadinanza attiva si ricava dalla proprietà, dai lumi legislativi, dalla proprietà commerciale, dallo stato ecclesiastico e dal militare.

Tutte queste classi essenzialmente influenti debbono tutte essere legate allo stato, ed attemperate ed animate in modo, che invece di fare uno scisma producano una robusta armonia, e, a dir meglio, un solidissimo appoggio al trono, e una forza imponente allo stato.

FONTE: D. Spadoni, *Milano e la Congiura militare nel 1814 per l'indipendenza italiana*, Modena 1937, pp. 281-286.